COMUNE DI CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano

CAPITOLATO D'APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA IN SPECIE DI ESTENSIONE ORARIA (COMUNEMENTE PRE E POST SCUOLA), ATTIVITÀ AUSILIARE DI PULIZIA E ASSISTENZA AI MINORI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Indice generale

Art.1 Oggetto dell'appalto 1
Art.2 Descrizione dei servizi 1
Art.3 Requisiti del personale impiegato 4
Art.4 Rapporti con l'Ente Appaltante e rispettivi obblighi 5
Art.5 Garanzie e responsabilità 6
Art.7 Monitoraggio e Verifiche 7
Art.8 Penalità 8
Art.9 Pagamenti 9
Art.10 Divieto di subappalto 9
Art.11 Recesso e Risoluzione 9
Art. 12 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto 9
Art.13 Stipulazione del contratto e spese contrattuali 9
Art.14 Durata del contratto 9
Art.15 Trattamento dei dati personali 9
Art.16 Controversie 10

Art.1 Oggetto dell'appalto

Il presente documento ha per oggetto la disciplina dei Servizi di Assistenza Scolastica Integrativa rivolti ai minori frequentanti l'Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro" di Canegrate in specie di estensione oraria (Pre e post scuola), attività ausiliare di pulizia e assistenza trasporto scolastico, per quanto non previsto nella restante documentazione di gara.

I predetti servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme generali contenute negli articoli che seguono.

Art.2 Descrizione dei servizi

✓ **Servizio di estensione oraria (pre post-scuola)**

La finalità del servizio di pre e post scuola è di garantire l'accoglienza e l'intrattenimento degli alunni i cui genitori siano, di norma, entrambi lavoratori con orari non pertinenti a quelli scolastici.

Il servizio consiste:

1. accoglienza dei bambini: l'educatore accoglie i bambini in appositi spazi (aule, atri, giardini, ecc) messi a disposizione dall'Istituto Comprensivo negli edifici scolastici. Si accerta dell'effettiva iscrizione e, in difetto, ne dà immediata comunicazione all'ufficio comunale.

2. attività di animazione, laboratori e gioco: l'appaltatore del servizio deve programmare- in accordo con l'ufficio comunale competente - le attività educative, ludiche e ricreative utilizzando e fornendo direttamente i materiali e i giochi necessari al loro svolgimento.

3. sorveglianza dei bambini: l'educatore deve mettere in atto tutte le azioni necessarie per una attenta e continua sorveglianza dei bambini affidati ed evitare situazioni di pericolo.

4. consegna dei bambini: al termine del servizio post scuola l'educatore deve consegnare i bambini ai genitori o a persone maggiorenni delegate dagli stessi al ritiro del bambino e, qualora fosse opportuno, verificarne l'identità.

Il servizio, attivabile su richiesta dell'utenza con un numero minimo che viene determinato di anno in anno, sino ad un massimo di ventisei iscritti per modulo alla scuola primaria e di venticinque alla scuola dell'infanzia[1], per analogia con quelli a domanda individuale elencati nel D.M. 31.12.1986, prevede una contribuzione dell'utenza nella misura annualmente prevista dall'Amministrazione Comunale[2], che provvede direttamente alla riscossione dei proventi.

In base all'andamento delle richieste di iscrizione negli anni scolastici precedenti, si prevede l'attivazione di un modulo sia per il servizio pre, sia per il servizio post scuola alla Scuola dell'Infanzia, e due moduli sia per il servizio pre, sia per il servizio post scuola alla Scuola Primaria.

L'assistenza viene garantita, dal lunedì al venerdì, dal primo all'ultimo giorno di scuola, sulla base del calendario regionale e di quello che, nell'ambito della propria autonomia, viene stabilito dall'Istituto Comprensivo di Canegrate, nelle seguenti fasce orarie:

scuola dell'infanzia

- PRE dalle ore 7.30 alle ore 8.00
- POST dalle ore 16.00 alle ore 18.00

scuola primaria

- PRE dalle ore 7.30 alle ore 8.30
- POST dalle ore 16.30 alle ore 18.00

L'aggiudicatario del servizio è obbligato a garantire l'assistenza del minore da parte dell'educatore anche oltre l'orario di termine delle attività, qualora fosse necessario per motivi imprevedibili ed urgenti.

[1] Per il rapporto assistente/alunno cfr. anche i limiti previsti dall'art. 9 e 10 D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81

[2] Deliberazione G.C. n. 105 del 15/05/2024 avente per oggetto" SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA anno 2024/2025 – Criteri, modalità di attivazione e fruizione – determinazione ISEE Minimo/ISEE Massimo e relativo sistema tariffario"

L'Ente Appaltante, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di utenza prevista per ogni modulo[3], si riserva, prima dell'inizio dell'anno scolastico o anche in corso d'anno, la facoltà di sospendere il servizio dal primo giorno del mese successivo all'accertamento di quanto sopra, con formale preavviso di 15 gg. all'operatore economico aggiudicatario, senza rivalsa da parte dello stesso.

Al servizio sono ammessi esclusivamente gli alunni che risultano regolarmente iscritti nell'elenco che viene rilasciato all'appaltatore all'inizio della data di decorrenza dell'attività ed eventualmente opportunamente modificato/integrato in corso d'anno scolastico.

Il personale addetto è tenuto ad accogliere esclusivamente gli alunni ammessi: il Comune declina ogni responsabilità, sia civile sia penale, qualora si verifichino casi di accoglienza non autorizzate, anche di un solo giorno.

Il personale addetto è inoltre tenuto a gestire le presenze giornaliere mediante apposito registro (uno per ogni servizio), da recapitare al Comune al termine di ogni mese.

✓ Servizio di accompagnamento trasporto alunni

Le finalità del servizio di accompagnamento trasporto alunni è di garantire la sorveglianza degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sugli autobus adibiti al trasporto scolastico.

Dovrà essere previsto n.1 (uno) operatore per ogni autobus: attualmente è previsto un percorso per la Scuola Secondaria per la tratta di andata (casa-scuola dalle 7.25 alle 8.00) e due distinti percorsi (A e B) e per quella di ritorno (scuola-casa dalle 13.40 alle 14.20 per il percorso A e dalle 13.40 alle 14.00 per il percorso B).

L'Ente Appaltante, tenuto conto del numero minimo di utenza prevista per ogni linea[4], si riserva, prima dell'inizio dell'anno scolastico o anche in corso d'anno, la facoltà di sospendere il servizio dal primo giorno del mese successivo all'accertamento di quanto sopra, con formale preavviso di 15 gg. all'operatore economico aggiudicatario, senza rivalsa da parte dello stesso.

Il personale incaricato presterà servizio sugli autobus messi a disposizione dal soggetto appaltatore del servizio di trasporto scolastico, sui quali vi sarà a disposizione un apposito posto a sedere.

L'assistenza viene garantita, dal lunedì al venerdì, dal primo all'ultimo giorno di scuola, sulla base del calendario regionale e di quello che, nell'ambito della propria autonomia, viene stabilito dall'Istituto Comprensivo di Canegrate.

La responsabilità degli accompagnatori si esaurisce nel momento in cui gli alunni vengono lasciati alle fermate indicate nel percorso.

Sarà comunque cura dell'affidatario del servizio richiedere apposita autorizzazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 19-bis del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni con la legge 172/2017 , ad usufruire in modo autonomo del servizio di

[3]Si veda quanto previsto per il corrente anno scolastico nei documenti relativi all'offerta dei servizi di cui alla deliberazione citata in nota 2 relativamente all'allegata offerta dei servizi

[4]Si veda quanto previsto per il corrente anno scolastico nei documenti relativi all'offerta dei servizi di cui alla deliberazione citata in nota 2 relativamente all'allegata offerta dei servizi

trasporto scolastico, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Le prestazioni previste sono le seguenti:

a) <u>sullo scuolabus:</u>

- ➢ fare in modo che durante il percorso tutti gli alunni siano seduti al loro posto e nessuno rimanga in piedi;
- ➢ fare in modo che venga rispettata la buona educazione e il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trasporto segnalando immediatamente all'Ufficio Servizi Educativi le generalità degli alunni indisciplinati;
- ➢ effettuare l'appello degli alunni ammessi;
- ➢ non far salire sui mezzi gli utenti che non sono compresi negli elenchi segnalando all'Ufficio eventuali casi di abusivismo;

a)<u>in salita e discesa:</u>

- ➢ sorvegliare che l'accesso ai mezzi avvenga in modo ordinato, dal punto di salita e discesa ed eventualmente intervenire nel caso si rendesse necessario l'attraversamento della strada, qualora la fermata si trovi dal lato opposto del punto di sosta dell'autobus.

Al servizio sono ammessi esclusivamente gli alunni che risultano regolarmente iscritti nell'elenco che viene rilasciato all'appaltatore all'inizio della data di decorrenza dell'attività ed eventualmente modificato/integrato in corso d'anno scolastico.

Il personale addetto è tenuto ad accogliere esclusivamente gli alunni ammessi: l'Ente Appaltante declina ogni responsabilità, sia civile che penale, qualora si verifichino casi di accoglienze non autorizzate.

Il personale addetto è inoltre tenuto a gestire le presenze giornaliere mediante apposito registro (uno per ogni percorso), da recapitare all'Ente Appaltante al termine di ogni mese.

- ✓ **<u>Attività ausiliarie (solo per la Scuola Primaria)</u>** al termine del servizio di pre - scuola.

Tipologia della prestazione: pulizia di spazi (aule, atrii) ed ambienti accessori (corridoi limitrofi, bagni) adibiti al servizio, ivi compresi mezzi e materiali.

Qualora le attività inerenti il servizio vengano svolte all'aperto, dovrà sempre essere garantita la pulizia degli ambienti in termini generali, ivi compresa la raccolta di eventuali rifiuti lasciati nelle aree a verde.

Dovrà essere previsto n.1 (uno) operatore per n.1 (una) ora al giorno per ogni giorno in cui viene effettuato il servizio.

Art.3 Requisiti del personale impiegato

Per il servizio di pre-post scuola l'Aggiudicatario dovrà assegnare ed impiegare personale in possesso della necessaria qualifica di Educatore professionale, o personale con comprovata esperienza in ambito educativo e/o animativo, con titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore (il tipo di servizio non rientra nella fattispecie dell'art. 1 c. 594 della L. n. 205 del 27.12.2017) .

Per le attività ausiliare di pulizia non è richiesto alcun titolo di studio specifico, salva la garanzia di affidabilità ed attitudine a svolgere con diligenza il proprio lavoro e correttezza nella gestione dei rapporti con terzi, tenuto conto del luogo in cui viene svolto il servizio.

Per il personale addetto al servizio di assistenza scuola-bus non è richiesta specifica qualifica professionale ma garanzia di affidabilità ed esperienza nel saper gestire le prestazioni richieste dal servizio stesse: si precisa che tali prestazioni si riferiscono al servizio di sorveglianza sul comportamento degli alunni in modo da garantirne la sicurezza alla salita e discesa dal mezzo e nel percorso fermata scuola-bus/scuola, nonché di sorveglianza alle fermate iniziali/finali in caso di ritardi o disservizi, con esclusione di qualsiasi altra iniziativa di accompagnamento degli alunni nel percorso casa/scuola.

Entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione e successivamente con cadenza annuale, l'aggiudicatario dovrà inviare all'Ente Appaltante l'elenco del personale operante completo di generalità, titolo di studio, requisiti nonché la relativa qualifica e le esperienze precedenti.

Il personale assegnato dovrà possedere caratteristiche morali adeguate ad effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza tenendo una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti.

L'affidatario dovrà impiegare, per quanto possibile, per i servizi e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantirne continuità e stabilità.

Non saranno tollerati turn-over di personale, superiore a 1/3 delle forze presenti, se non per cause di forza maggiore che dovranno comunque essere comunicati tempestivamente all'ufficio competente. Il superamento di tale limite, senza giustificati motivi, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, se richiesto dall'Amministrazione Comunale.

E' a carico del personale educativo la somministrazione di farmaci salvavita in caso di assistenza a minori portatori di patologie acute/croniche che necessitano di tale somministrazione secondo le procedure previste dalla normativa vigente. La formazione specifica per l'adozione di tali misure è a carico dell'affidatario del servizio.

Il Comune potrà richiedere la sostituzione del personale che non osservi il prescritto comportamento e non offra sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'aggiudicatario dovrà provvedere entro 3 giorni alla sostituzione del personale non idoneo.

In caso di assenza completa degli utenti dei servizi, previa comunicazione da parte degli uffici preposti (entro le ore 13.00 del giorno precedente l'assenza), il servizio non verrà espletato e nulla sarà dovuto.

Il personale impiegato nei servizi in esame nel presente documento è tenuto all'osservanza del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché a mantenere il segreto d'ufficio e professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Art.4 Rapporti con l'Ente Appaltante e rispettivi obblighi

L'appaltatore gestirà il servizio concordando preventivamente con il responsabile dell'Area competente, o referente da lui indicato, modalità, orari, e quant'altro riguardi il funzionamento e l'operatività del servizio.

In particolare la gestione comporta:

a) programmazione mensile delle attività;

b) verifica delle attività proposte rendicontando l'andamento all'ufficio competente;

c) coordinamento delle attività del servizio.

A tal fine l'appaltatore si impegna altresì a:

- Predisporre e tenere aggiornata una carta dei servizi conforme alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994;
- Incontrare i genitori che lo richiedano, nei plessi di appartenenza, per la presentazione delle attività del servizio pre-post scuola;
- Consegnare l'elenco dei presenti, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento;
- Al termine di ciascuna annualità, deve effettuare un questionario di gradimento rivolto agli utenti fruitori del servizio (alunni e genitori) ed i risultati e la loro elaborazione dovranno essere inviati al Comune .

Il Responsabile dell'Area, o referente, provvederà inoltre alla supervisione del personale addetto in riferimento a eventuali casi in carico al Servizio Sociale mediante riunioni periodiche con il coordinatore dei servizi affidati (indicativamente all'inizio, metà e fine anno scolastico) o attraverso sopralluoghi.

Eventuali variazioni da parte dell'operatore economico affidatario o da parte degli operatori da essa designati nell'effettuazione del servizio, in discordanza con l'orario e le modalità dell'intervento stabilito come sopra, dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici comunali competenti per il relativo assenso al fine di garantire un servizio consono alle esigenze dell'utenza.

Sono a carico dell'appaltatore, che dovrà provvedervi a propria cura e spese:

- fornitura di materiali per lo svolgimento delle attività, compreso il materiale per le pulizie;
- per i servizi di pre-post scuola: presa in carico, da parte degli operatori, delle chiavi per l'accesso agli edifici negli orari in cui l'Istituto Comprensivo non garantisce il servizio di portineria;
- reperibilità telefonica degli operatori durante il servizio per eventuali contatti con e da parte dei genitori;
- tenuta del registro delle presenze giornaliere.

Art.5 Garanzie e responsabilità

L'Appaltatore, nello svolgimento dei servizi oggetto del presente, documento è responsabile, in via esclusiva, dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, siano essi cagionati dagli operatori impiegati nei servizi, oppure dagli utenti a terzi.

Esso dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione a copertura di tutte le attività sopra descritte e senza applicazione di franchigie o scoperti per i seguenti massimali:

- con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00= per sinistro
- con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00= per persona
- con un massimale non inferiore a € 500.000,00= per cose.

Art.6 Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali e/o normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'appaltatore è inoltre tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopracitati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Ente Appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, nonché di certificazioni di regolarità contributiva, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale assistenziale e assicurativa.

L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2018 e s.m.i..

L'inadempimento agli obblighi di cui sopra comporterà la risoluzione dell'affidamento del servizio in oggetto.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente Appaltante. Il risarcimento del danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Appaltatore.

L'aggiudicatario, salvo casi di accertata e comprovata inidoneità, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già utilizzato dal precedente affidatario dell'appalto nonché a garantire le condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.

Art.7 Monitoraggio e Verifiche

Al fine di accertare che i servizi vengano svolti in modo tale da raccogliere la piena soddisfazione dell'utenza e la corrispondenza con le prescrizioni contrattuali fissate con il presente documento, gli altri documenti di gara, le vigenti leggi e regolamenti in materia nonché il rispetto delle norme di sicurezza, l'Ente Appaltante potrà eseguire controlli ai fini di verificare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, la corretta esecuzione dei servizi.

L'Ente appaltante potrà, inoltre, provvedere ad eventuali revisioni e ridefinizioni delle modalità operative, richiedere una maggiore cura nell'esecuzione del servizio nonché il potenziamento ed il miglioramento della qualità del servizio stesso, qualora il livello sia ritenuto oggettivamente non sufficiente e non soddisfacente, per carenze di qualsiasi natura e rimanendo comunque salva la facoltà dell'Ente di applicare le penali previste dall'art. 8 e di procedere alla risoluzione del contratto ricorrendo le ipotesi previste dallo stesso articolo e dall'art.11.

L'Appaltatore dovrà, in tal caso, provvedere immediatamente affinché il livello qualitativo dei servizi sia riportato a livelli di soddisfazione dell'Ente impegnandosi a favorire ed agevolare ogni controllo dell'Ente e fornire tutte le informazioni richieste.

L'aggiudicatario dovrà consegnare, al termine dell'anno scolastico ed unitamente alla presentazione dell'ultima fattura corrispondente, una relazione a consuntivo delle attività svolte dalla quale dovrà emergere anche il grado di soddisfazione dell'utenza, nonché esplicitati le criticità e positività emerse nell'esecuzione del contratto e quant'altro ritenuto utile.

Tutti contatti e le disposizioni inerenti i servizi di cui trattasi dovranno essere tenuti esclusivamente con l'Ufficio Servizi Educativi: nessun altra unità operativa del Comune di Canegrate è autorizzata alla gestione dell'appalto.

Art.8 Penalità

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente documento ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dall'Ente Appaltante.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario e da questo non giustificato, i servizi non vengano espletati in maniera conforme a quanto previsto, l'Ente appaltante applicherà all'appaltatore delle apposite penali.

In particolare si prevedono le seguenti penali per una serie di ipotesi comunque puramente indicative e non esaustive :

1) € 100,00= nella misura in cui non si provveda a depositare entro la data di decorrenza dell'appalto l'elenco del personale che si intende utilizzare;
2) € 100,00= qualora la ditta aggiudicataria abbia un turn-over ingiustificato di forza lavoro superiore ai 1/3 delle forze presenti;
3) € 250,00 = per inosservanza degli orari prestabiliti di erogazione del servizio,
4) € 500,00 = per comportamento scorretto verso l'utenza da parte del personale della ditta o per inadempienze gravi nella corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.

L'applicazione delle penali in tutti i casi descritti, dovrà essere preceduta da regolare contestazione di addebito entro 72 ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui l'Ente

appaltante ne sia venuta a conoscenza.

All'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a 5 giorni, dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Trascorso tale termine, senza che quest'ultimo abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza della violazione contrattuale, si provvederà all'applicazione della penale.

L'applicazione delle sanzioni non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di due penali sino alla concorrenza minima complessiva di € 500,00 nel corso del contratto, questo si intenderà automaticamente risolto.

Art.9 Pagamenti

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per il periodo di vigenza dell'appalto. Si prevede tuttavia la possibilità di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs 36/2023 comma 2, nell'eventualità di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire

L'Ente Appaltante liquiderà le fatture mensili emesse dalla ditta entro i termini di legge.

Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge.

Art.10 Subappalto

E' vietato cedere a terzi o subappaltare l'esecuzione integrale o prevalente del servizio assunto pena la nullità del contratto

Art.11 Recesso e Risoluzione

Il Comune potrà esercitare la facoltà di **recesso** prevista dall'art. 1671 cod. Civ.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto, oltre che nelle ipotesi contemplate negli art. 3,6,8 e 10 del presente Capitolato, nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore con particolare riferimento, ma senza finalità esaustive, al venir meno delle garanzie e delle coperture assicurative richieste. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023

Art. 12 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale mediante l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito

cauzionale di cui all'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Art.13 Stipulazione del contratto e spese contrattuali

La stipula del contratto avverrà in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso, secondo le modalità disciplinate dall'art. 18 del d.lgs 36/2023 riportante le specifiche di cui all'articolato previste nel presente documento. Restano a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti all'eventuale registrazione del presente contratto e ad essa consequenziali.

Art.14 Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-26 secondo il calendario scolastico definito dall'ICS di Canegrate e comunque nei periodi compresi dal 1° settembre al 30 giugno dei rispettivi anni iniziali e finali. E' prevista la possibilità di ripetizione del contratto per gli anni scolastici 2026-27 e 2027-28. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo operatore economico ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023. In tal caso l'operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art.15 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nella piena tutela della loro riservatezza, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente documento.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della piattaforma stessa, che cura gli adempimenti in ordine all'operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici

Art.16 Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, in caso di fallimento del previo tentativo di composizione amichevole tramite accordo bonario, saranno devolute, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Busto Arsizio, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto

Canegrate (Mi)

IL RESPONSABILE AREA
CULTURA E POLITICHE SOCIALI
Dott. Gian Piero Colombo[5]

[5]Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445 e del D.lgs 07.03.2005, n.82 e rispettive norme collegate

PER ACCETTAZIONE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

_____